

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5499 del 16/10/2017
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĩ Ditta TENUTA CASTELDARDO DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo" svolta in Comune di Besenzone (PC), Via Boceto Inferiore n° 185.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5692 del 16/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **TENUTA CASTELDARDO DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.**
Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo" svolta in Comune di Besenzone (PC), Via Boceto Inferiore n° 185.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **TENUTA CASTELDARDO DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** - avente sede legale in Comune di Besenzone, Via Boceto Inferiore n° 185 - presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Besenzone) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 16/05/2017, prot. n° 5897 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/5725), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "agriturismo" svolta in Comune di Besenzone, Via Boceto Inferiore n° 185;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. n. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po con note 09/06/2017, prot. n° 7194 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6830), del 13/06/2017, prot. n° 7332 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6974), del 14/07/2017, prot. n° 8798 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/8474), del 07/08/2017, prot. n° 9775 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/9628), e del 06/10/2017, prot. n° 12646 (acquisita agli atti il 09/10/2017 con prot. n° PGPC/2017/12459);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche come di seguito specificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dal locale cucina con un carico organico totale pari a 124 A.E.) trattate con Fosse Imhoff, degrassatori e un impianto di fitodepurazione a flusso verticale con superficie di 380 mq;
 - **scarico S2** (non ancora attivato): scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici con un carico organico pari a 56 A.E.) trattate con fosse Imhoff, degrassatori e un impianto di fitodepurazione a flusso verticale con superficie di 200 mq;
- gli scarichi di acque reflue domestiche in uscita dai fotodepuratori recapitano nel corpo idrico superficiale

"canale di bonifica Valle";

Acquisito il parere del Comune di Besenzone espresso con note del 01/09/2017, prot. n° 2399 (acquisita agli atti il 04/09/2017 con prot. n° PGPC/2017/10689), e del 28/09/2017, prot. n° 2662 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/11952), in merito agli scarichi;

Preso atto che il Comune di Besenzone (PC), all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 4/9/2017 prot. n. 10689 ha comunicato quanto segue: ".....omissis.....inerente l'impatto acustico nel rispetto della seguente prescrizione"vincolare l'uso della riproduzione musicale all'effettiva esigenza dichiarata nella valutazione di impatto acustico – volume dell'impianto di diffusione sonora, al livello 4 (scala da 1 a 10)";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpe per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 88 del 1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TENUTA CASTELDARDO DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** per l'attività "agriturismo" svolta in Comune di Besenzone, Via Boceto Inferiore n° 185;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n. 99 del 30/12/2015 e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TENUTA CASTELDARDO DI MINARDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.** (C. FISC. 01533290332) per l'attività di "agriturismo" svolta in Comune di Besenzone, Via Boceto Inferiore n° 185 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di bonifica Valle";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di impartire, per i n° 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche**, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di bonifica Valle", le seguenti **prescrizioni**:

- a) gli scarichi dovranno rispettare, nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale (come indicati nella planimetria del 09/06/2017) i seguenti parametri (tabella D della Delibera G.R. n° 1053/2003):
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - BOD₅: ≤ 40 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l;
 - Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l;
- b) l'impianto di fitodepurazione dello scarico S2 deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovranno, pertanto, conferire le giuste pendenze al terreno circostante;
- c) per l'impianto di fitodepurazione dello scarico S2, la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- d) al fine di mantenere una buona efficienza di trattamento dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse Imhoff, dei grassi dai degrassatori, nonché verificare, con opportuna frequenza, lo stato di salute della vegetazione dei fitodepuratori, sostituendo, quando necessario, le eventuali piante non più attive. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

3. **di impartire** per quanto attiene l'impatto acustico la seguente **prescrizione**:

- a) "vincolare l'uso della riproduzione musicale all'effettiva esigenza dichiarata nella valutazione di impatto acustico – volume dell'impianto di diffusione sonora, al livello 4 (scala da 1 a 10);

4 **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5 di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.